

Testo Unico Sicurezza, edizione ottobre 2026: cosa cambia per imprese, associazioni e lavoratori dello sport

Nota informativa di FIIS – Federazione Italiana Imprenditori Sportivi, Confederazione Italiana dello Sport – Confcommercio Imprese per l'Italia e ASC – Attività Sportive Confederate APS ETS, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI

Un aggiornamento da leggere con attenzione

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibile l'edizione di ottobre 2026 del testo coordinato del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, curata dall'ing. Gianfranco Amato dell'Ispettorato e dall'ing. Fernando Di Fiore dell'ATS di Pavia, che segue la precedente edizione di gennaio 2026. Si tratta di uno strumento di consultazione di grande utilità, che raccoglie in un unico documento le modifiche normative, le note e le circolari dell'Ispettorato, gli interpelli e i collegamenti ai documenti tecnici intervenuti nel corso dell'anno.

È bene chiarire subito un punto. Il testo coordinato non introduce obblighi nuovi: riordina e rende leggibili disposizioni già pubblicate in Gazzetta Ufficiale, che restano l'unica fonte ufficiale. Le scadenze e gli adempimenti decorrono quindi dall'entrata in vigore dei singoli provvedimenti, alcuni dei quali sono operativi già da mesi. Per le imprese sportive, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che impiegano lavoratori, questo significa che la domanda corretta non è se il documento di valutazione dei rischi vada aggiornato perché è uscita una nuova edizione, ma se l'organizzazione abbia già recepito le novità che la nuova edizione mette in fila.

Nel seguito diamo conto delle principali modifiche, con alcune precisazioni rispetto a sintesi che circolano in questi giorni e che non sempre corrispondono al testo delle norme.

La legge annuale sulle piccole e medie imprese

La novità di maggiore impatto è la legge 11 marzo 2026, n. 34, legge annuale sulle piccole e medie imprese, in vigore dal 7 aprile 2026, che interviene sugli articoli 3, 30, 37 e 55 del Testo Unico e sull'Allegato VII. Non si tratta di un decreto correttivo, ma di una legge ordinaria che inserisce modifiche puntuali nel testo vigente; l'Ispettorato ne ha fornito le prime indicazioni operative con la nota n. 780 del 15 aprile 2026.

Il nuovo comma 7-bis dell'articolo 3 disciplina in modo organico la sicurezza del lavoro agile svolto in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un'informativa scritta, almeno annuale, sui rischi generali e specifici connessi a questa modalità di lavoro. L'adempimento non è formale: la modifica dell'articolo 55 inserisce l'omissione dell'informativa tra le violazioni punite, per il datore di lavoro e il dirigente, con l'arresto da due a quattro mesi o, in alternativa, con l'ammenda.

Sull'articolo 30 la legge prevede che l'INAIL elabori, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza destinati alle micro e piccole imprese, secondo un principio di proporzionalità degli adempimenti. Al nuovo comma 5-ter dello stesso articolo si collega la convenzione triennale tra Ministero del Lavoro, INAIL e UNI che consente la libera consultazione delle norme tecniche UNI in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ora richiamata nel testo coordinato insieme al relativo portale. Per le piccole realtà sportive, che spesso rinunciano a consultare le norme tecniche per il loro costo, si tratta di un'opportunità concreta.

Sull'articolo 37 la legge interviene in due direzioni. Da un lato chiarisce che la formazione in materia di sicurezza va assicurata anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia di sospensione sia di riduzione dell'orario. Dall'altro riscrive il comma 5 sull'addestramento, che deve essere svolto da persona esperta e sul luogo di lavoro, consistere in prove pratiche sull'uso corretto e sicuro di attrezzature, macchine, impianti e dispositivi, può avvalersi anche di tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e deve essere tracciato in un apposito registro, anche informatizzato.

L'intervento sull'Allegato VII, infine, riguarda le verifiche periodiche e non la formazione: viene creata una voce specifica per le piattaforme di lavoro mobili elevabili e per le piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto, assoggettate a verifica con cadenza triennale anziché annuale.

Antincendio: il regime transitorio per i manutentori

Il testo coordinato recepisce il decreto del Ministro dell'Interno 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026, che inserisce l'articolo 6-bis nel decreto 1° settembre 2021, il cosiddetto Decreto Controlli. Il provvedimento non riscrive le procedure di controllo e manutenzione, ma introduce una disciplina transitoria.

Dal 25 settembre 2026 è infatti divenuto pienamente operativo, dopo diversi rinvii, l'obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori dei presidi antincendio. L'articolo 6-bis consente a chi abbia presentato regolare istanza di valutazione dei requisiti entro il 25 settembre 2026 di continuare a operare, limitatamente alle tipologie di presidi indicate nell'istanza, fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027.

Per chi gestisce palestre, piscine, palazzetti e centri sportivi la conseguenza pratica è immediata: occorre verificare che i tecnici incaricati della manutenzione di estintori, idranti, impianti di rilevazione e altri presidi siano in possesso dell'attestato di qualificazione oppure rientrino nel regime transitorio per le specifiche tipologie su cui intervengono, e che il registro dei controlli sia tenuto in modo coerente.

Intelligenza artificiale e valutazione dei rischi

Una precisazione è necessaria anche sul tema dell'intelligenza artificiale. Le nuove regole non derivano dal testo coordinato dell'Ispettorato, che non ne fa menzione, ma dal decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026 e in vigore dal 23 ottobre 2026, che adegua l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act. Le sue disposizioni vanno tuttavia lette insieme al Testo Unico, perché incidono direttamente sulla valutazione dei rischi.

L'articolo 42 del decreto richiede di considerare nella valutazione dei rischi l'uso di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi, sulle modalità di esecuzione delle attività o sulle decisioni rilevanti per la sicurezza, e impone al datore di lavoro di assicurare ai lavoratori un'informazione e una formazione adeguate sui rischi specifici e sulle misure adottate. L'articolo 41 stabilisce inoltre che le decisioni finali su costituzione, modifica e cessazione del rapporto di lavoro, comprese le valutazioni delle prestazioni e i provvedimenti disciplinari, non possono fondarsi unicamente su un trattamento automatizzato: la decisione spetta a una persona fisica e quella adottata in violazione del divieto è nulla.

Nel mondo sportivo il tema è meno lontano di quanto sembri. Si pensi ai gestionali che pianificano turni e sale, ai sistemi che misurano le prestazioni di istruttori e collaboratori, ai dispositivi indossabili e alle piattaforme di analisi video utilizzati nell'allenamento. Dove questi strumenti incidono sull'organizzazione del lavoro, vanno censiti e considerati nella valutazione dei rischi.

Attività subacquee: cosa riguarda e cosa no

Il testo coordinato include la legge 26 gennaio 2026, n. 9, recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee, in vigore dall'11 febbraio 2026, salvo alcune disposizioni la cui efficacia è differita. La legge istituisce l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, ridenomina il registro dei sommozzatori in servizio locale come registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, definisce qualifiche e ambiti operativi degli operatori tecnici subacquei e dei tecnici iperbarici e introduce il libretto personale informatico.

Per il nostro settore il dato decisivo è il perimetro: l'articolo 1 della legge esclude dal suo ambito le attività turistico-ricreative e quelle svolte per fini sportivi. La subacquea ricreativa trova invece la sua disciplina nella legge n. 70 del 2026 sulla valorizzazione della risorsa mare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2026, che regola tra l'altro le figure dell'istruttore e della guida subacquea e le organizzazioni didattiche del settore turistico e ricreativo. Le associazioni e le società sportive che operano nella subacquea devono quindi prima di tutto qualificare correttamente la propria attività, perché dalla classificazione discendono regole diverse.

Patente a crediti, formazione e prassi dell'Ispektorato

L'edizione di ottobre raccoglie una corposa sezione di prassi. Per la patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili figurano la nota n. 609 del 22 gennaio 2026 sulle decurtazioni per lavoro irregolare, il decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026 che costituisce le Commissioni territoriali per il recupero dei crediti e la nota n. 4634 del 24 giugno 2026 con le relative linee guida. Sono inoltre richiamate la circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, relativa al decreto-legge n. 159 del 2025 convertito dalla legge n. 198 del 2025, e la nota n. 2010 del 18 settembre 2026, che esclude la rateizzazione della somma prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 758 del 1994 per l'estinzione delle contravvenzioni.

Completano il quadro gli interpelli n. 1, 2, 3 e 4 del 2026 e il collegamento alle FAQ sull'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione, che chiariscono durata, contenuti, modalità e soggetti formatori dei corsi.

La patente a crediti riguarda imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri. Interessa però anche il mondo sportivo ogni volta che un'associazione, una società o un gestore commissiona lavori di costruzione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria su un impianto: in questi casi è prudente verificare in sede di affidamento la regolarità delle imprese coinvolte.

Il documento di valutazione dei rischi è ancora adeguato?

La riforma dello sport ha chiarito che il Testo Unico si applica anche al lavoro sportivo. L'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 dispone che ai lavoratori sportivi si applichino le vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva, e rinvia all'articolo 21, comma 2, del Testo Unico per i lavoratori sportivi con compensi annui non superiori a cinquemila euro; i volontari restano soggetti al regime dell'articolo 21. Ne consegue che le associazioni e le società sportive che impiegano dipendenti o collaboratori assumono a tutti gli effetti la posizione di datore di lavoro ai fini della sicurezza.

Il quadro cambia per le associazioni che si avvalgono soltanto di volontari. L'articolo 3, comma 12-bis, del Testo Unico riconduce chi presta attività a titolo gratuito o con mero rimborso spese in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche al regime dell'articolo 21, previsto per i lavoratori autonomi. Con l'interpello n. 8 del 13 marzo 2014 la Commissione per gli interpelli ha chiarito che l'articolo 21 non contiene l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi, ricordando però che restano fermi i principi generali di tutela verso chiunque sia chiamato a operare nell'associazione. Il Testo Unico impone inoltre di fornire ai volontari informazioni dettagliate sui rischi quando operano nell'organizzazione di un datore di lavoro, e restano ferme le regole di sicurezza e prevenzione incendi proprie degli impianti sportivi. Le novità descritte in questa nota riguardano quindi pienamente chi impiega lavoratori, a qualunque titolo contrattuale, mentre per le realtà composte di soli volontari hanno un rilievo indiretto.

Il Testo Unico non fissa una scadenza periodica per il documento di valutazione dei rischi. L'articolo 29, comma 3, impone però di rielaborare immediatamente la valutazione in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendano necessario; il documento va aggiornato entro trenta giorni dalle rispettive causali.

Alla luce delle novità del 2026, suggeriamo ai datori di lavoro del settore, con il supporto del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di verificare almeno questi aspetti. Chi ha personale amministrativo o di segreteria in lavoro agile deve predisporre e consegnare l'informativa annuale prevista dal nuovo articolo 3, comma 7-bis. Chi utilizza software di gestione, sistemi di misurazione delle prestazioni o altri strumenti di intelligenza artificiale che incidono sull'organizzazione del lavoro deve censirli, considerarli nella valutazione dei rischi e formare i lavoratori. Chi impiega attrezzature per le quali è previsto l'addestramento, comprese le piattaforme elevabili utilizzate negli impianti per la manutenzione di coperture e corpi illuminanti, deve organizzare l'addestramento secondo il nuovo comma 5 dell'articolo 37 e tenerne il registro, e aggiornare lo scadenziario delle verifiche periodiche. Chi gestisce un impianto deve controllare la qualificazione dei manutentori antincendio. Chi opera nella subacquea deve qualificare correttamente la propria attività. Chi ha fatto ricorso alla cassa integrazione deve assicurarsi che la formazione sia proseguita anche in quel periodo.

Se uno o più di questi elementi riguarda la propria organizzazione e non è ancora stato recepito, il documento di valutazione dei rischi va rivisto.

L'impegno del sistema

FIIS, la Confederazione Italiana dello Sport, parte datoriale del CCNL per i Lavoratori dello Sport, codice CNEL H077, e ASC continueranno ad accompagnare imprese, associazioni affiliate e lavoratori sportivi nell'applicazione delle nuove regole, nella convinzione che la sicurezza non sia un adempimento da subire ma una condizione per la qualità e la credibilità dell'intero movimento sportivo.

Per informazioni è possibile scrivere a segreteria@fiis.it, segreteria@confederazedellosport.it e segreteria@ascsport.it, oppure contattare la sede di Via Reno 30, 00198 Roma, al numero 06 8848874.